



IL TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA

PROC. N. 2/2018

FISPE S c/ Sartorato

* * * * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' pervenuta al Procuratore Federale FISPE S una segnalazione del Segretario Federale Arianna Mainardi, nella quale si rappresentava che il Consiglio Federale, con Delibera del 15.09.2017, aveva deciso di promuovere un'azione nei confronti del Consigliere Federale Raffaele Sartorato, per aver violato i doveri di riservatezza, correttezza e lealtà insiti nel ruolo stesso di Consigliere Federale.

Dalla segnalazione emerge che, in data 01.08.2017, il Presidente FISPE S Sandrino Porru trametteva a tutti i membri del Consiglio la Relazione politica relativa alla trasferta dei campionati Mondiali di Atletica Leggera Paraolimpica, tenutasi a luglio 2017, attraverso la quale non solo condivideva il bilancio circa i grandi risultati ottenuti, ma manifestava anche l'intenzione di avviare, dopo la pausa estiva, una richiesta di deferimento nei confronti della società ASD H2 Dynamic Handysports Lombardia e del tecnico Marco La Rosa.

Il Presidente evidenziava che la detta società, pur dichiarando all'inizio dell'anno sportivo con mail del 20.10.2016, che non avrebbe tesserato Marco La Rosa (sospeso per un anno da tutte le attività federali nell'ambito Fispes in virtù di sentenza n. 3/2016 del Tribunale Federale), aveva continuato ad avvalersi di fatto di tale tecnico, che appariva di fronte alle telecamere della RAI e veniva citato dai giornalisti quale tecnico societario dell'atleta Simone Manigrasso.

Il Segretario Federale rappresentava, inoltre, che il Consigliere Raffaele Sartorato, appena ricevuta la detta Relazione dal Presidente, ne trasmetteva lo stralcio relativo alla questione del deferimento proprio alla società ASD H2 Dynamic Handysports Lombardia ed al La

Rosa, avvisandoli della volontà della Federazione di avviare un procedimento nei loro confronti.

Il denunciato, ascoltato dalla Procura in data 12.10.2017, confermava i fatti a lui ascritti ed aggiungeva di aver commesso tali azioni perché eletto quale rappresentante dei tecnici, senza avere l'intento di attaccare la Federazione ma solo al fine di far cessare la situazione che si era venuta a creare. Il Sartorato depositava memoria difensiva.

All'esito della fase istruttoria, il Procuratore Federale deferiva il denunciato dinanzi al Tribunale Federale per la violazione dell'art. 60.1. REG Giustizia Fispes con l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 70.2 REG. Giustizia Fispes lettere a), b) e f).

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data dell'08.02.2018.

In quella sede, il Procuratore si riportava al proprio atto di deferimento, rappresentando, in rito, che non era stata posta alcuna violazione regolamentare e che i termini previsti dal Regolamento erano stati rispettati. Nel merito, che l'incolpato aveva confermato i fatti a lui contestati e concludendo per la sanzione della radiazione.

Con memoria ritualmente depositata, si costituiva in giudizio il Consigliere Raffaele Sartorato, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Sartorato, il quale preliminarmente eccepiva l'estinzione del procedimento disciplinare per mancata conclusione dello stesso entro il termine di 60 giorni, nonché per aver informato l'interessato di voler procedere al deferimento oltre il termine di 20 gg ed, infine, la nullità dell'atto di deferimento per essere stato emesso prima della consegna della notifica della memoria difensiva; nel merito, contestava gli addebiti concludendo per l'archiviazione e comunque per l'eccessività della sanzione richiesta rispetto agli addebiti contestati. Il Consigliere Sartorato confermava le dichiarazioni rese dinanzi al Procuratore.

Il Tribunale rinviava all'udienza del 19.02.2018 per la decisione e lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente soffermarsi sulle eccezioni preliminari dedotte dal deferito.

Anzitutto, il Tribunale osserva che il richiamo all'art. 46 REG. Giustizia è inconferente in quanto si riferisce alla prescrizione dell'azione disciplinare, che deve essere esercitata entro determinati termini dalla commissione dell'ultimo atto diretto a realizzare la violazione; nella specie, si applicherebbero i termini di cui all'art. 46 REG. Giustizia, lett. d), comma 3, peraltro pienamente rispettati.

Tra l'altro e come noto, il REG. Giustizia Fispes non prevede in nessun caso la nullità degli atti compiuti dalla procura in caso di violazione dei termini di cui all'art. 45 ss.

L'unica sanzione prevista è quella di cui all'art. 48.3. che statuisce che gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni non possono essere utilizzati, null'altro.

Né può ravvisarsi altra violazione del Regolamento, atteso che sia il termine di venti giorni dalla conclusione delle indagini per la comunicazione dell'intendimento di procedere al deferimento che il successivo termine di trenta giorni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare sono ordinatori, non essendo stata prevista alcuna sanzione in caso di loro inosservanza.

Sul punto, lo scrivente Collegio richiama la sentenza n. 25/2017 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del C.O.N.I., che esclude “...*la natura perentoria dei limiti temporali che disciplinano l'esercizio dell'azione disciplinare a cura delle procure federali...*” entro i termini della prescrizione dell'azione disciplinare.

Il ragionamento del Collegio di Garanzia deve essere condiviso da questo Tribunale laddove poi, “...*l'art. 2, com. 6, CGS CONI che prevede espressamente il rimando alle norme generali del processo civile, per quanto compatibili, in caso di dubbio o vuoto normativo, che nella specie potrà eventualmente meglio puntualizzare il legislatore sportivo. A tal riguardo il riferimento ricade sull'art. 152, com. 2, c.p.c. che distingue le due tipologie di termini imposti dalla legge: ordinatori o perentori. Di regola ogni termine è considerato ordinatorio, a meno che la legge non dichiari espressamente la sua perentorietà che si traduce in cause di decadenza, inammissibilità o improcedibilità. La recente evoluzione giurisprudenziale ha evidenziato, altresì, che la perentorietà può anche ricavarsi in assenza di un'espressa qualificazione normativa, purché si possa desumere “dalla considerazione dello scopo”, “dal carattere del termine e, in particolare, dagli effetti che l'inutile decorso di esso produce secondo l'espressa sanzione normativa” (Cass. Sez. Un., n. 19980/2014)...*”.

In ogni caso, rispetto ai termini processuali, la Procura ha correttamente evidenziato come l'ulteriore attività notificatoria dell'intendimento di deferire gli incolpati, sia stata eseguita attraverso due distinte comunicazioni al fine di consentire all'incolpato stesso di difendersi compiutamente, non avendo ricevuto alcuna memoria difensiva successivamente al primo atto di deferimento.

La Procura, infatti, non avendo ricevuto alcuna prova dell'effettiva conoscenza degli atti

inviati all'indirizzo mail fornito dallo stesso Consigliere Sartorato alla Fispes, inviava per ben due volte, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, l'intendimento di deferimento, al fine di dare all'incolpato la possibilità di difendersi.

Priva di alcun pregio, infine, è l'eccezione della difesa secondo cui il deferimento sarebbe viziato perché giunto prima dell'arrivo della memoria difensiva, atteso che, alcun diritto di difesa è stato compromesso.

Le eccezioni preliminari vanno, pertanto, rigettate.

Passando al merito della questione, occorre rilevare come gli addebiti mossi dal Procuratore Federale si siano rivelati fondati.

Posto che il deferito ha ammesso i fatti a lui contestati e, quindi, la sua responsabilità, si osserva come lo stesso abbia comunicato uno stralcio della Relazione politica trasmessagli dal Presidente Federale nella sua qualità di Consigliere Federale, relativa alla richiesta di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Marco La Rosa ed Aurelio Oreste De Ponti, legale rappresentante della ASD H2 Dynamic Handysports Lombardia, ai diretti interessati, violando i doveri di riservatezza, correttezza e lealtà insiti nel ruolo di Consigliere Federale, sia nei confronti del Presidente Federale che nei confronti di tutti i Consiglieri e dunque della Fispes nella sua interezza.

Inoltre, il fatto è ancora più grave se si tiene conto che, dopo la sua comunicazione ai diretti interessati, questi hanno diffuso l'estratto della Relazione politica a gran parte del mondo Fispes e CIP, accompagnandolo con affermazioni lesive dell'immagine e dell'operato della Federazione e comunicando la loro intenzione di cessare ogni rapporto con la stessa subito dopo la gara di Milano XXv Aprile - 16.09.17, decisione poi ribadita con successiva nota del 12.09.2017, con particolare ringraziamento al Consigliere Sartorato. Non solo, a breve, la società coinvolta si è cancellata.

A nulla valgono le motivazioni del deferito secondo cui avrebbe commesso tali azioni perché eletto quale rappresentante dei tecnici.

In qualità di Consigliere Federale egli è tenuto a tutelare *in primis* gli interessi della Federazione, vigilando sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali, e successivamente, quelli della categoria che rappresenta.

Peraltro, non si comprende quale interesse della categoria dei tecnici avrebbe dovuto tutelare visto che la vicenda riguardava soggetti che non avevano rispettato i provvedimenti degli Organi di Giustizia, e quindi, posizioni di singoli e non della categoria.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che l'incolpato si è reso responsabile della violazione dell'art. 60.1. REG. Giustizia Fispes per non aver rispettato *“i Principi dell'Ordinamento Giuridico Sportivo, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti Federali e i provvedimenti dei competenti Organi Federali”* nonché per non aver osservato *“condotte conformi ai principi di lealtà, fair play, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”*.

Alla fattispecie risultano applicabili anche le aggravanti di cui all'art. 70.2. REG. Giustizia Fispes lett. a), b) e f) in quanto il fatto risulta essere stato commesso da un soggetto che ricopriva e ricopre tutt'ora la carica di Dirigente della Fispes, da un soggetto che per il ruolo ricoperto poteva disporre di determinate informazioni, ed in ultimo, per aver commesso l'illecito con l'intento di assicurare a terzi un vantaggio, quale, quello di evitare loro un procedimento disciplinare.

Tutto ciò premesso, si ritiene congrua in virtù delle particolari circostanze del caso in esame e per collaborazione mostrata dal deferito nei confronti della Procura Federale durante le indagini, l'applicazione della sanzione dell'inibizione temporanea di cui all'art. 67 lett. d) REG. Giustizia Fispes, da qualunque attività federale per un periodo di mesi ventiquattro.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente, pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara il Consigliere Raffaele Sartorato responsabile della violazione dell'art. 60.1. del REG. Giustizia Fispes ed applica allo stesso la sanzione dell'inibizione temporanea di cui all'art. 67 lett. d) REG. Giustizia Fispes, a qualsiasi titolo, da qualunque attività federale nell'ambito della Fispes, per il periodo di mesi ventiquattro.

Manda alla Segretaria per gli adempimenti di rito.

Roma, 19.02.2018

Avv. Pietro Madonia

Avv. Rossana Muolo

Avv. Riccardo Aquilanti